

COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia di ENNA

IV Settore – Lavori Pubblici – Manutenzione – Servizio idrico integrato

ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE

CIG: 8890027A5A

CAPO I – Natura e Oggetto dell'Accordo Quadro

Art. 1 - Oggetto dei lavori

1. Il presente Capitolato detta la disciplina di un accordo quadro da stipulare con un solo operatore economico ai sensi dell'articolo 54 del D.Lgs. 50/2016 per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali urbane (piazze, marciapiedi, parcheggi ecc.) ed extraurbane che si renderanno necessarie nell'arco temporale di 240 giorni a decorrere dalla data di consegna lavori, previa sottoscrizione dell'accordo medesimo.
2. L'Accordo Quadro, pertanto, indica le norme generali che disciplinano il rapporto e quelle relative alle singole comunicazioni per l'esecuzione delle riparazioni che saranno emessi dalla Direzione dei Lavori ed il tetto di spesa complessivo entro il quale possono essere affidati i lavori contemplati nel presente accordo quadro.
3. L'esecuzione dei lavori è effettuata secondo le regole d'arte e con riferimento alle specifiche norme di settore, l'Appaltatore, pertanto, dovrà conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi e dovrà, inoltre, adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza di persone o cose relative ai lavori di cui al presente accordo quadro. In particolare, l'Appaltatore dovrà adottare le misure di sicurezza atte ad evitare danni a cose o persone organizzandosi opportunamente e procurando i minori disagi possibili agli utenti delle strade, ottemperando alle prescrizioni del POS ovvero del PSS.
4. In ogni singolo intervento sono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie a garantire la realizzazione degli stessi a regola d'arte e, comunque nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente accordo quadro.
5. L'Impresa deve utilizzare la massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi ed assicurare, in ogni caso, un intervento tempestivo sui luoghi oggetto dei lavori, trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Art. 2 - Descrizione degli interventi manutentivi

1. Gli interventi manutentivi che formano oggetto del presente accordo quadro sono di seguito sommariamente riassunti indicativamente e non esaustivamente, fatte salve più precise indicazioni che saranno definite in sede di consegna lavori e/o impartite direttamente dalla Direzione Lavori:

- Interventi di manutenzione ordinaria sulle strade comunali e relative pertinenze;
 - Pronto intervento, reperibilità e disponibilità di mezzi manodopera per emergenze anche in orari notturni o festivi, da garantirsi secondo le modalità e prescrizioni previste dalle norme vigenti;
 - Sgombero di materiale alluvionale e detriti dalla sede stradale e/o sversamenti oli minerali;
 - Ripristino tombini, caditoie stradali per lo smaltimento delle acque superficiali;
 - Ripristino pavimentazione stradale degradata ed opere ad essa connessa (cordionate, cigli, marciapiedi);
 - Opere provvisoriale per evitare pericoli al transito dei veicoli e alle persone;
 - Ripristino di sottofondo e corpo stradale.
2. L'ubicazione, la forma e le principali dimensioni dei lavori oggetto dell'appalto verranno indicati e precisati all'atto del perfezionamento di ogni singolo ordine di servizio laddove saranno distintamente dettagliate, fatte salve eventuali precisazioni che in fase di esecuzione potranno essere impartite dalla direzione lavori.
 3. La Stazione Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di prevedere, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'impresa possa vantare motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.
 4. Gli interventi saranno effettuati nell'ambito del territorio comunale e potranno svolgersi con attivazione parallela di singoli cantieri, secondo le indicazioni della stazione appaltanti.
 5. Per le prestazioni afferenti il pronto intervento (reperibilità di mezzi e personale), finalizzato al servizio di sgombero materiale e detriti alluvionali, indicati nel presente accordo quadro, classificati come lavori urgenti e/o immediati, all'esecuzione entro 48 ore dalla comunicazione dell'ente, viene riconosciuto alla ditta un compenso globale forfettario del 10% in più dell'importo da contabilizzare, la cui consistenza è riportata nell'elenco prezzi specifico.
 6. Per le manutenzioni ordinarie delle strade, invece, la stazione appaltante pagherà solo ed esclusivamente i lavori effettivamente resi e sulla base di apposita contabilità.

Art. 3 - Durata dell'Accordo Quadro

1. L'accordo quadro ai sensi del precedente articolo 1 (uno) avrà durata 240 giorni.
2. La durata di cui al punto 1 è comunque commisurata all'importo della spesa massima possibile; quindi ove detta spesa si esaurisse in un periodo minore, l'accordo verrebbe risolto "*ipso facto*", cessando i propri effetti anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta raggiunto il tetto determinato al successivo articolo 3.

3. Laddove il tetto di spesa essa non fosse esaurito nel periodo stabilito l'appaltatore non avrà nulla a pretendere, poiché tale somma non costituisce per esso il minimo garantito.

Art. 4 - Valore dell'Accordo Quadro

1. L'importo massimo delle prestazioni oggetto del presente accordo quadro è stimato fino alla concorrenza di € 100.000,00 (Centomila/00) di cui € 75.460,00 per lavori a base d'asta, € 1.540,00 per oneri della sicurezza ed € 16.940,00 per iva al 22%. Oltre all'iva, sono comprese tra le somme a disposizione dell'amministrazione, gli incentivi tecnici per € 1.195,00, gli oneri di conferimento in discarica per € 4.865,00 ed € 6.060,00 per imprevisti;
2. Il superiore importo contrattuale, determinato a misura, corrisponde all'importo come risultante dall'offerta complessiva presentata in sede di gara.
3. Il corrispettivo sarà determinato a misura, di cui all'art. 3, comma 1, lett. eeeee) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii..
4. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari del vigente prezzario regionale delle opere pubbliche, approvato con D.A. n. 01/01/2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana parte I n. 3 del 17 gennaio 2020.
5. Eventuali nuovi prezzi saranno desunti da analisi prezzi elaborate dal progettista cui verrà applicata la medesima percentuale di ribasso offerta.

Art. 5 - Prezzi Unitari

1. Nei prezzi unitari inclusi nel prezzario di cui all'art. 4.3, sono compresi e compensati ogni opera, materia e spesa principale ed accessoria, provvisoria od effettiva che direttamente od indirettamente concorra all'esecuzione ed al completamento del lavoro, cui il prezzo si riferisce, sotto le condizioni del contratto.
2. Tutti i prezzi si riferiscono a lavori interamente finiti in ogni parte e a perfetta regola d'arte, secondo le modalità prescritte nel presente Accordo Quadro ed in piena rispondenza allo scopo cui sono destinati e risultano comprensivi di tutti gli oneri relativi connessi.
3. Tutti i materiali, i prodotti e le componenti necessarie all'esecuzione dei lavori, realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, possono provenire dalla località che l'impresa ritiene essere di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, rispondano alle caratteristiche tecniche fissate dalle vigenti norme del settore specifico e siano funzionali alle prestazioni da essa richieste.
4. Il direttore dei lavori può procedere a controlli (anche parziali) su campione delle forniture oppure richiedere un attestato di conformità delle stesse alle prescrizioni richieste, rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

5. In relazione a quanto previsto dall'art. 106 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'articolo 1664 del c.c.; pertanto i prezzi unitari del concorrente aggiudicatario debbono ritenersi fissi ed invariabili.

Art. 6 - Categoria dei Lavori

1. I lavori rientrano nell'ambito della categoria OG3 per la classifica I.

CAPO II – Disciplina Contrattuale

Art. 7 - Documentazione dell'Accordo Quadro

1. Fanno parte integrante e sostanziale dell'accordo quadro, ancorché non materialmente allegati:
 - a) Il vigente prezzario regionale delle opere pubbliche, approvato con D.A. n. 01/01/2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana parte I n. 3 del 17 gennaio 2020, ed alle eventuali analisi prezzi.
 - b) Quadro economico;
 - c) Accordo Quadro.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi, i regolamenti, le circolari e in generale tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, compreso il D.P.R. 207/2010, non abrogato dal D.Lgs. 50/2016.
3. L'impresa è tenuta a trasmettere alla stazione appaltante prima della stipulazione dell'accordo quadro la seguente documentazione:
 - a) Il piano di sicurezza di cui all'articolo 1 punto 3 del presente accordo quadro, vidimato e siglato in ogni pagina in segno di espressa accettazione del suo contenuto.
 - b) Eventuali proposte integrative del predetto piano di sicurezza;
 - c) Elenco nominativo delle persone che verranno impiegate nell'esecuzione dell'appalto;
 - d) Dichiarazione della disponibilità di un sufficiente numero di uomini e mezzi per il periodo di durata dell'appalto, con la sola eccezione dei giorni normalmente ritenuti non lavorativi;
 - e) Quanto previsto nei documenti di gara o dal contratto o successivamente richiesto dalla Stazione Appaltante.

Art. 8 - Documenti annessi al contratto

1. Fanno inoltre parte integrante del contratto d'appalto:

- tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici ed in particolare il Codice D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., il Regolamento, D.P.R. 207/2010 e ss. mm. ii. nelle parti ancora applicabili;
 - le leggi e disposizioni vigenti circa le assicurazioni dei lavoratori, la prevenzione infortuni, la sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
 - le leggi e disposizioni vigenti sulla disciplina della tutela e conservazione del suolo pubblico;
 - le condizioni contenute nel presente foglio di patti e condizioni.
2. Ricade esclusivamente sull'Impresa l'osservanza scrupolosa di leggi e regolamenti emanati anche successivamente al presente atto, in materia di sicurezza e igiene del lavoro, previdenza sociale, antimafia, ecc... e comunque aventi rapporto con i servizi oggetto dell'appalto.
 3. In particolare, l'Impresa dovrà rispettare tutti gli obblighi derivanti dall'applicazione del D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro e protezione della salute dei lavoratori.

Art. 9 - Risoluzione dell'Accordo Quadro – Diritto di Recesso

1. La Stazione Appaltante può chiedere la risoluzione dell'Accordo Quadro prima della sua naturale scadenza, nei casi previsti dall'articolo 108 del D. Lgs. 50/2016.
2. L'accordo quadro dovrà, inoltre, intendersi risolto "*ipso iure*", previa dichiarazione notificata dalla Stazione Appaltante all'Impresa, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, nei seguenti casi:
 - a) Per ritardato avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il ritardo o la sospensione si protraggono per un periodo superiore a cinque giorni decorrenti dalla data di affidamento dei lavori o dall'ultimo giorno di regolare svolgimento degli stessi;
 - b) Quando venga accertato dalla Direzione Lavori il mancato rispetto da parte dell'Impresa delle norme sul subappalto;
 - c) Quando venga accertato dalla Direzione lavori il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. ii. o della normativa sui piani di sicurezza di cui al D.P.R 207/2010 nel testo ancora vigente;
 - d) Quando sia intervenuta la cessazione dell'Impresa o ne sia stato dichiarato con sentenza il fallimento;
 - e) Per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro senza preventivo consenso della Stazione Appaltante;
 - f) Per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente dell'impresa;

- g) Per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli lavori appaltati in attuazione dell'Accordo Quadro tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio all'immagine della Stazione Appaltante;
- h) Per il mancato pagamento o la recidiva morosità nel pagamento di somme dovute, a qualsiasi titolo, alla Stazione Appaltante;
- i) Per il mancato rinnovo, qualora necessario, della polizza assicurativa prevista nel presente Accordo Quadro.

Art. 10 - Fallimento dell'Appaltatore

1. In caso di fallimento dell'Impresa la Stazione Appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 110 comma 1 del D. Lgs. 50/2016.
2. Qualora l'esecuzione sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del D. Lgs. 50/2016.

CAPO II – Durata e termini per l'esecuzione

Art. 11 - Durata dell'Accordo Quadro

1. L'accordo quadro ai sensi del precedente articolo 1 avrà durata 240 giorni.
2. La durata di cui al punto 1. è comunque commisurata all'importo della spesa massima possibile; quindi, ove detta spesa si esaurisse in un periodo minore, l'accordo verrebbe risolto "*ipso facto*", cessando i propri effetti anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta raggiunto il tetto determinato all'articolo 4.
3. Laddove il tetto di spesa essa non fosse esaurito nel periodo stabilito l'appaltatore non avrà nulla a pretendere, poiché tale somma non costituisce per esso il minimo garantito.

Art. 12 - Consegna dei Lavori

1. In assenza del provvedimento d'urgenza, la consegna generale dei lavori in via ordinaria verrà effettuata entro e non oltre 15 giorni dalla stipula del contratto, previa convocazione dell'Impresa da parte del Direttore dei Lavori.
2. Dalla data del suddetto verbale, la Direzione dei lavori potrà procedere alla consegna dei lavori relativi ad ogni singolo intervento all'Impresa secondo le modalità previste dal presente Accordo Quadro.
3. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della sottoscrizione del contratto, ai sensi del comma 8 dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016.

4. Se nel giorno fissato e comunicato l'impresa non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 8; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante risolvere il contratto senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
5. L'impresa deve trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa Cassa edile. L'impresa trasmette, altresì, l'originale o copia del documento unico di regolarità contributiva (d.u.r.c.). Il d.u.r.c. è altresì trasmesso in occasione di ciascun pagamento in acconto o in saldo.

Art. 13 - Sospensioni e proroghe

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze impediscano che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, l'impresa dovrà dare immediata comunicazione alla Direzione Lavori indicando le motivazioni che impediscano il regolare proseguimento dei lavori e attendere l'autorizzazione per la formale sospensione dei lavori.
2. L'Impresa, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, potrà chiedere una motivata proroga che, s'è ritenuta giustificata, sarà concessa purché la domanda pervenga prima della scadenza del termine anzidetto.
3. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'appaltatore non potrà mai attribuire la causa ad altre ditte o imprese o fornitori.

Art. 14 - Ultimazione dei Lavori

1. Una volta ultimati i lavori che costituiscono oggetto dell'intervento di manutenzione gli stessi saranno accettati dalla Direzione Lavori previa verifica sommaria della loro conformità a quanto previsto nelle relative comunicazioni di esecuzione delle riparazioni, Qualora in sede di accertamento sommario si evidenzino vizi e difformità di costruzione e/o esecuzione, l'impresa è tenuta ad eliminare a sue spese entro il termine fissato e con le modalità prescritte dalla Direzione Lavori, fatto salvo il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla stazione appaltante e la applicazione della penale prevista dal successivo articolo 16 del presente accordo quadro, in caso di ritardo.

Art. 15 - Categorie d'Intervento e Ordine di Priorità

1. I lavori di manutenzione del presente accordo quadro sono raggruppati in quattro categorie d'intervento, suddivise in distinte priorità. Per essi si prevede l'effettuazione su espresso ordine della direzione lavori secondo quanto di seguito specificato:
 - a) **Priorità 1 – Emergenza** - intervento immediato: affidato tramite comunicazione verbale, telefonica o trasmessa a mezzo fax e, successivamente, confermato con comunicazioni di esecuzione delle riparazioni. I lavori affidati con tale modalità devono essere eseguiti immediatamente e con assoluta priorità su qualsiasi altro lavoro, in qualsiasi condizione operativa e anche in orario diverso da quello normale di lavoro, ivi compreso l'orario notturno e/o quello festivo;
 - b) **Priorità 2 - Urgente** - intervento urgente: affidato tramite comunicazioni di esecuzione delle riparazioni ed iniziato massimo 5 (cinque) ore dalla predetta comunicazione, dispiegando idonea organizzazione di uomini e mezzi per una risoluzione dell'urgenza più rapida possibile;
 - c) **Priorità 3 - Ordinaria** – lavoro ordinario: affidato tramite comunicazioni di esecuzione delle riparazioni ed iniziato entro le 48 ore dalla predetta comunicazione;
 - d) **Priorità 4 - Programmato** – lavoro programmato: affidato tramite comunicazioni di esecuzione delle riparazioni e individuato secondo le esigenze e le priorità stabilite dalla stazione appaltante, nell'ambito del quale potrà fare riferimento a qualsiasi necessità.
2. Prima dell'avvio dell'accordo quadro l'impresa dovrà comunicare per iscritto i numeri telefonici di recapito della figura preposta e/o il responsabile dell'avvio e/o programmazione degli interventi, oltre al numero di fax e posta elettronica, sempre attivi, ai quali inviare le richieste d'intervento. Qualsiasi variazione dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto alla direzione lavori.

Art. 16 - Penali

1. Nel caso di mancato rispetto dei termini di un intervento indicato nelle comunicazioni di esecuzione verrà applicata una penale pari al 2% del valore dell'intervento per ogni giorno di ritardo, sino ad un massimo del 10%.
2. Nel caso in cui l'impresa non rispetti i tempi di intervento indicati nella comunicazione di esecuzione delle riparazioni di cui all'articolo 15 con priorità 1 e 2, la stazione appaltante avrà facoltà di avvalersi di altra ditta; oltre alla penale di cui sopra, sarà addebitato all'appaltatore l'onere per le maggiori spese di intervento senza che lo stesso possa contestare il conteggio delle stesse, per il quale non potrà essere applicato il ribasso offerto in sede di gara dall'appaltatore.
3. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
4. L'importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale troverà applicazione la legislazione vigente in materia di risoluzione contrattuale.

5. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto del Comune al risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti o subiti a causa dei ritardi.

CAPO III – Disciplina Economica

Art. 17 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'impresa si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dall'articolo 3, comma 8, della legge 136/2010 e ss. mm. ii. e dalle determinazioni dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010.
2. Ai sensi e per gli effetti di tale normativa, i pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico.
3. L'impresa si obbliga a comunicare alla stazione appaltante il numero di c/c bancario o postale acceso presso banche o presso la società Poste Italiane s.p.a appositamente dedicati alle commesse pubbliche nonché le generalità ed il codice fiscale della/e persona/e delegate ad operare su di esso/i. Tale comunicazione deve essere inviata all'ente appaltante entro 7 giorni dall'accensione del c/c dedicato o dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a commesse pubbliche. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione dei suddetti elementi informativi comporta l'applicazione da parte della Prefettura competente, della sanzione prevista dall'articolo 6, comma 4 della legge 136/2010 e ss. mm. ii.
4. Le fatture dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice IBAN, nonché del Codice identificativo della gara CIG e dell'eventuale codice unico del progetto CUP, relativi al presente appalto.
5. Il presente contratto si intenderà espressamente risolto qualora le transazioni riguardanti il contratto medesimo, non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 136/2010 e ss. mm. ii.
6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al contratto determinerà la risoluzione di diritto del contratto stesso.
7. L'impresa si obbliga inoltre ad inserire o far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti con subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e ss. mm. ii.

Art. 18 - Conflitto d'Interesse

1. La ditta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001, in combinato disposto con l'articolo 2, comma 3 del D. Lgs. 62/2013, con la sottoscrizione del presente atto si obbliga, nell'esecuzione del contratto a rispettare gli obblighi previsti nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 62/2013, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta. A tal fine l'Amministrazione conferirà

alla ditta, ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. 62/2013, copia del decreto stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

2. La ditta con la sottoscrizione del presente atto e conseguentemente per gli effetti del rapporto contrattuale, attesta:
 - 1) ai sensi dell'articolo 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 e ss. mm. ii. di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
 - 2) di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 19 - Contabilizzazione delle Opere

1. I lavori affidati saranno remunerati mediante l'applicazione del ribasso d'asta percentuale offerto in sede di gara a tutte le voci comprese nel prezzario di cui all'art. 4.3. ed alle eventuali nuovi prezzi.
2. Resta inteso e stabilito per norma generale che nei prezzi unitari s'intendono compresi:
 - a) Per i materiali: ogni spesa per la fornitura, il trasporto, dazi, cali; perdite, sprechi ecc..., nessuna eccettuata per dargli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro;
 - b) Per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere nonché le quote per assicurazioni sociali ed accessorie, per gli infortuni e, nel caso di lavoro notturno, anche la spesa per illuminazione dei cantieri di lavoro;
 - c) Per noli a misura ed a corpo: ogni spesa per mezzi d'opera pronti al loro uso, accessori ecc.. tutto come sopra;
 - d) Per i lavori a misura ed a corpo: ogni spesa per i mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti o loro lavorazione ed impiego, indennità di cave, di passaggi, di depositi di cantiere, di occupazioni temporanee e diversi mezzi di opera provvisionali, nessuna esclusa, carichi, trasporti e carichi in ascesa o discesa ecc...
3. La contabilità delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi ribassati e dovrà eseguirsi mediante la compilazione dell'apposita contabilità.
4. La contabilità degli interventi andrà sempre riferita al luogo dove sono state svolte le singole lavorazioni.
5. Laddove debbano applicarsi voci di costo non presenti nell'elenco prezzi verranno determinati i prezzi in contraddittorio con l'Impresa.

Art. 20 - Pagamenti

1. Nel corso dell'esecuzione dei lavori, si procederà al pagamento in acconto del corrispettivo dei singoli interventi ogni qual volta il credito complessivo, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunta la cifra di € 10.000,00 (diecimila/00 euro) di lavori contrattuali.

2. Il pagamento della rata a saldo avverrà entro 60 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione. Non verranno emessi mandati di pagamento a favore dell'impresa se non verrà accertata dalla stazione appaltante la regolarità contributiva. L'emissione di un d.u.r.c. non regolare legittima la stazione appaltante a sospendere i pagamenti per le lavorazioni effettuate.
3. È fatto obbligo tassativo all'impresa di tenere continuamente aggiornata la contabilità dei lavori in modo da verificare la copertura finanziaria degli stessi. In caso di inadempimento in merito, la ditta appaltatrice non potrà vantare alcun credito oltre la spesa massima di cui all'art. 4.
4. Con il pagamento del corrispettivo l'impresa s'intende compensato di ogni e qualsiasi suo avere connesso o conseguente all'intervento, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.
5. Il pagamento sarà effettuato entro 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura. Eventuali contestazioni interrompono i termini del pagamento.
6. Al termine dell'intero periodo contrattuale sarà emesso, entro il termine perentorio di 60 giorni decorrenti dall'accettazione dell'ultimo lavoro affidato ed eseguito, il certificato di regolare esecuzione che avrà carattere provvisorio; esso assumerà carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione.

Art. 21 - Cauzione definitiva

1. L'impresa, ai sensi dell'articolo 103, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, costituisce una garanzia fideiussoria del 10% dei lavori a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dalla stazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'affidatario, salvo, in tutti i casi, ogni azione ove la cauzione non risultasse sufficiente, mediante:

- fidejussione assicurativa della società, n., in data

(caso 1)

- poiché l'aggiudicazione è avvenuta con ribasso d'asta superiore al 10% e inferiore al 20%, la garanzia fideiussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10% e fino al 20% di ribasso, pertanto il suo importo è di euro (.....).

(caso 2)

- Poiché il ribasso offerto dall'affidatario è superiore al 20%, la garanzia fideiussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10% e fino al 20% di ribasso con l'ulteriore aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%, pertanto il suo importo è di euro (.....).

Art. 22 - Polizza assicurativa

1. L'impresa, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 costituisce polizza assicurativa della società, n. del, per l'importo di euro 500.000,00, che tiene indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
2. La garanzia assicurativa prestata dall'Impresa copre, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle imprese fornitrici.

Art. 23 - Cessione del contratto

1. E' tassativamente vietata la cessione anche parziale dell'accordo quadro.
2. La cessione comporterà l'immediata risoluzione dell'accordo quadro e dei lavori affidati ai sensi dello stesso, l'incameramento della cauzione definitiva, fermo restante il diritto della stazione appaltante al risarcimento dei danni conseguenti e delle maggiori spese sostenute.

Art. 24 - Cessione dei crediti

1. Ai sensi dell'articolo 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 è ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Impresa nei confronti della stazione appaltante a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente accordo quadro effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'accordo quadro, a condizione che:
 - a) Il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato alla stazione appaltante;
 - b) La stazione appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della stazione appaltante;
 - c) Il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
2. La stazione appaltante in caso di notificazione della cessione può proporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente accordo quadro.
3. Qualora al momento della notifica della cessione del credito il cedente risultasse, ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 5.000,00, la stazione appaltante si riserva il diritto, e l'impresa espressamente accetta, di opporsi alla cessione, la quale resterà inefficace nei suoi confronti.
4. L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione all'impresa.

Art. 25 - Obblighi a carico della Ditta

Sono a carico dell'appaltatore gli oneri seguenti:

- a) L'osservanza delle norme derivanti da leggi, decreti e contratti collettivi di lavoro per il personale dipendente e la presentazione di copia dell'avvenuta denuncia agli enti previdenziali ed assicurativi, prima dell'inizio lavori;
- b) L'osservanza scrupolosa di quanto previsto dal decreto legislativo 81/2008 e ss. mm. ii. in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di un'unica impresa e per i quali l'Amministrazione non abbia proceduto alla redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento, l'Appaltatore avrà l'obbligo prima della consegna dei lavori, di predisporre:
 - 1) Il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori (PSS: Piano di Sicurezza Sostitutivo);
 - 2) Un Piano Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori (da considerare come piano complementare di dettaglio dei piani di cui al precedente punto 1).
- c) La conservazione delle vie ed i passaggi che fossero interessati per la costruzione delle opere, provvedendo all'uso a sue spese, con opere provvisorie, nonché i transiti già a parti di strada ai quali si sovrapponevano le nuove opere in costruzione o sistemazione. Inoltre, di provvedere all'uso a propria cura e spese i permessi e le licenze necessarie, alle identità di occupazione temporanea e risarcimento di danni di qualsiasi genere a fondi, per passaggi e strade di servizio.
- d) la fornitura del cantiere attrezzato in relazione alla entità dell'opera con tutti i più moderni perfezionati impianti per assicurare la perfetta esecuzione di tutte le opere da costruire compresa la delimitazione del cantiere con segnalazione diurna e notturna conforme alle normative e leggi vigenti;
- e) l'apposizione e il mantenimento dei cartelli stradali di segnalamento, di delimitazione e dei dispositivi che assicurino la visibilità notturna nei cantieri su strada e relative pertinenze, in conformità al nuovo codice della strada (D.Lgs. 285/1992) e dal relativo regolamento di esecuzione e di attuazione vigente;
- f) le tettoie e i parapetti a protezione di strade aperte al pubblico nelle zone di pericolo nei pressi del cantiere;
- g) Provvedere a propria cura e spese all'adeguata segnaletica diurna e notturna delle aree di cantiere.
- h) La riparazione dei danni di qualsiasi genere e dipendenti anche da forza maggiore, che si verificano agli attrezzi ed a tutte le opere provvisorie.
- i) Il risarcimento degli eventuali danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori fossero arrecati a proprietà pubbliche o private nonché a persone, restando liberi ed indenni l'Amministrazione ed il suo personale.
- j) L'immediato sgombero del suolo pubblico delle aree di cantiere e di deposito, in caso di richiesta della direzione lavori;
- k) La custodia e sorveglianza, diurna e notturna, anche festiva compreso l'onere per la buona conservazione delle opere realizzate e dell'intero cantiere fino a collaudo ultimato;
- l) La manutenzione ordinaria di tutte le opere sino alla verifica sulla regolare esecuzione. Pertanto, per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione parziale o totale delle opere e detto accertamento, l'Assuntore è garante delle opere e delle forniture eseguite, e dovrà procedere, a sua cura e spese, a tutte le riparazioni e ripristini che si rendessero necessari.

L'Assuntore è responsabile in particolare dei danni, dissesti, cedimenti, deformazioni che dovessero verificarsi.

- m) Sgombrare a proprie spese il cantiere dai materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà.
- n) Usare tutte le cautele e assicurazioni possibili nell'eseguire opere di sbancamento, allargamenti o di altre lavorazioni che possano interferire o arrecare danno ai servizi sotterranei e/o aerei, quali: cavi della linea elettrica, cavi della telefonia, tubi per condotte di acqua, tubi per l'erogazione del gas e quanto altro. A tal fine, l'impresa dovrà preventivamente rivolgersi ai diversi enti erogatori di servizi, affinché questi segnalino (ubicazione e profondità) all'interno dell'area di cantiere, il passaggio e la posizione esatta delle condotte, cavi e servizi presenti, affinché si possano eseguire i lavori con quelle cautele opportune per evitare qualsiasi tipo di danno ai servizi stessi. Qualora nonostante le cautele usate si dovessero manifestare danni alle condotte, cavi o altri servizi, l'impresa dovrà provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma sia agli enti proprietari delle strade, che agli enti proprietari delle opere danneggiate ed alla direzione dei lavori. In caso di eventuali danneggiamenti prodotti ai servizi, sopra indicati, l'Amministrazione appaltante rimarrà comunque sollevata da ogni risarcimento danni e da ogni responsabilità sia civile che penale che ne consegua.

Art. 26 – Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

L'Impresa da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione allegata al presente atto, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto unitamente alla Direzione lavori e al responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

La sottoscrizione del presente foglio di patti e condizioni da parte dell'Impresa, pertanto, equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza di ogni circostanza e disponibilità come sopra indicato.

L'Impresa, in particolare, accetta espressamente per iscritto, a norma dell'articolo 1341, 2° comma, le clausole contenute nel presente foglio di patti e condizioni.

Art. 27 – Variazioni

L'impresa non può, per nessun motivo, introdurre variazioni di sorta nell'esecuzione dei lavori senza aver ricevuto l'ordine scritto dalla Direzione lavori. In caso contrario l'Impresa non potrà pretendere alcun aumento di prezzo o indennità per le variazioni effettuate ed anzi sarà tenuto ad eseguire senza alcun compenso le eventuali modifiche per il ripristino.

Art. 28 - Personale

L'Impresa si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli enti territorialmente competenti.

I lavori dovranno essere effettuati con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

L'Impresa ha l'obbligo di comunicare al Direttore dei Lavori ed al responsabile del procedimento e/o soggetto delegato allo scopo tutte le notizie relative all'impiego della manodopera.

Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato alle lavorazioni da eseguire, previamente concordato con la Direzione Lavori.

Art. 29 – Domicilio

L'appaltatore comunicherà con l'inizio dell'appalto il proprio domicilio presso cui saranno trasmesse, in alternativa al fax e/o al telefono, tutte le comunicazioni inerente all'appalto.

L'Appaltatore, inoltre se richiesto, dovrà presentarsi presso il personale comunale preposto, direttamente o a mezzo suo incaricato, per ricevere le comunicazioni che si rendessero necessario ed opportune.

Art. 30 - Controversie

Le vertenze che dovessero insorgere tale parti, quale sia la loro natura, nessuna esclusa, saranno definite dalla competente autorità giudiziaria.

Il Capo del IV Settore

L'Impresa
